



COMUNE DI GRADO
PROVINCIA DI GORIZIA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ALLE
VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI
COMUNALI E ALLE ORDINANZE
EMESSE DAL SINDACO IN
CONFORMITÀ' ALLE LEGGI ED AI
REGOLAMENTI**

Adottato con deliberazione consiliare n. 16 dd. 06.06.2001

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per la violazione di disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze emesse dal Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Art. 2

Entità della sanzione

1. Quando la legge non disponga altrimenti, le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire un milione.

2. Con la stessa sanzione sono punite le violazioni alle ordinanze emesse dal Sindaco in conformità alle leggi e ai regolamenti.

Art. 3

Applicazione di disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento, si osservano le disposizioni previste dalla legge 24.11.1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

Pagamento in misura ridotta

1. Le violazioni previste dal precedente art. 2 possono essere definite entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, mediante pagamento di una somma pari al minimo della somma prevista per la violazione commessa.

2. Qualora la misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma 1 non risulti predeterminata, trova applicazione l'art. 16 della legge 689/81, con le modifiche apportate dall'art. 52 del decreto legislativo 24.6.1998, n. 213.

3. Per ogni pagamento in misura ridotta viene compilata e rilasciata apposita quietanza contenente, oltre l'indicazione della somma pagata, il cognome e il nome del trasgressore o del soggetto solidale, la data del rilascio, la norma violata ed il luogo dove è stata commessa la violazione.

4. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al Comune.

Art. 5

Disposizioni finali e transitorie

1. Sono confermate le sanzioni amministrative pecuniarie nella misura stabilita prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, fino ad eventuale ridefinizione della materia.

2. Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvata.